



Professionisti, lavoratori autonomi e dipendenti

Lavoratori sportivi e lavoratori domestici

Circolari 24 Fisco

PERSONE FISICHE

Professionisti, lavoratori autonomi e dipendenti

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Tutti i professionisti



PERSONE FISICHE

Tutte le persone fisiche

ABSTRACT

Il decreto-legge Cura Italia ha riconosciuto, a tutta una serie di soggetti, delle indennità finalizzate a sostenerli nel periodo di marzo 2020, vista la forzata chiusura di molte attività a causa del COVID-19. Il Decreto Rilancio ha prorogato tali indennità anche per i mesi di aprile e maggio ma a determinate condizioni.

COMMENTO

Il decreto-legge Cura Italia ha introdotto una serie di "indennità", a favore di determinati soggetti, finalizzate a sostenerli economicamente in questo momento di particolare difficoltà provocato dalla inaspettata espansione del virus COVID-19, sia a livello nazionale che internazionale. In prima battuta il DL 18/2020 ha riconosciuto tali indennità per il mese di marzo 2020 non potendo, il Legislatore, conoscere fino a quando si sarebbe protratta l'emergenza sanitaria.

Con il decreto Rilancio, DL 34 del 19 maggio 2020 entrato in vigore il medesimo giorno, tali indennità sono state ulteriormente prorogate, come di seguito indicato.

L'[articolo 84 del citato DL 34](#) stabilisce che ai:

-liberi professionisti con partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai co.co.co. attivi alla data del 23 febbraio 2020,

-iscritti alla gestione separata Inps,

-che non siano titolari di pensioni e

-non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

che erano già beneficiari della indennità di euro 600, di cui all'[articolo 27 del DL 18/2020](#), è riconosciuta l'indennità, sempre di euro 600, che non concorre alla formazione del reddito, anche per il mese di aprile 2020, erogata dall'Inps previa domanda.

Viene altresì stabilito che ai:

- liberi professionisti titolari di partita Iva alla data del 19 maggio 2020,
- iscritti alla Gestione separata Inps,
- non titolari di pensione e
- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,

è riconosciuta una indennità di euro 1.000 per il mese di maggio 2020, che non concorre a formare il reddito, sempre previa presentazione all'Inps di apposita domanda, ma alla ulteriore condizione che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito, determinato secondo il principio di cassa e dato dalla differenza tra:

- ricavi e compensi percepiti e
- spese effettivamente sostenute, comprese le quote di ammortamento,

nel periodo relativo al secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Invece,

- ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co.,
- iscritti alla Gestione separata Inps,
- non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
- che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data del 19 maggio 2020,

è riconosciuta una indennità, che non concorre a formare il reddito, di euro 1.000 per il mese di maggio 2020.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, ai quali l'[articolo 28](#) sempre del Dl 18/2020 aveva già riconosciuto una indennità, e che:

- non siano titolari di pensioni e
- non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, esclusa la gestione separata Inps,

è riconosciuta una indennità, anche per il mese di aprile 2020, di euro 600, che non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'Inps, previa domanda.

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, di cui all'[articolo 29](#) del Dl 18/2020, che:

- hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1.1.2019 e la data di entrata in vigore del decreto Cura Italia (17.03.2020) e che
- non siano titolari di pensioni e
- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie

è riconosciuta una indennità, che non concorre a formare il reddito, anche per il mese di aprile 2020 di euro 600, e che è erogata dall'Inps, previa domanda. A tali soggetti, che rispettino le medesime condizioni sopra indicate ma che non siano titolari nemmeno di Naspi alla data del 19.5.2020, è riconosciuta, sempre dall'Inps, una indennità di euro 1.000 per il mese di maggio 2020.

Stabilisce la norma contenuta sempre nell'[articolo 84 del decreto legge Rilancio](#) che le indennità appena sopra indicate, di euro 600 e di euro 1.000, sono riconosciute anche ai:

- lavoratori in somministrazione,
- impiegati presso imprese utilizzatrici sempre operanti nei settori già sopra indicati del settore turismo e degli stabilimenti termali,

- che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo già indicato, ossia tra il 1.1.2019 e il 17.3.2020 e
- che non siano titolari di pensione, né di rapporto dipendente, né di Naspi, alla data di entrata in vigore del Dl 34/2020, ossia alla data del 19 maggio 2020.

Agli operai agricoli a tempo determinato non titolari di pensione che nel 2019, di cui all'[art. 30 del Dl 18/2020](#), hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo è riconosciuta una indennità, per il mese di aprile 2020 di euro 500, che non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'Inps, previa domanda.

- L'[articolo 84](#) citato riconosce una indennità, che non concorre a formare il reddito, per i mesi di aprile e maggio 2020 e pari a euro 600 per ciascun mese, anche ai
- lavoratori dipendenti e autonomi
 - che a causa del Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività o il rapporto di lavoro.

Tali soggetti sono i seguenti:

- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che:

- hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1.1.2019 e il 31.1.2020 e
- abbiano svolto l'attività lavorativa per almeno 30 giornate;

- lavoratori intermittenti che abbiano svolto attività lavorativa per almeno 30 giornate tra il 1.1.2019 e il 31.1.2020;

- lavoratori autonomi privi di partita Iva:

- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- che tra il 1.1.2019 e 23.2.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all'art. 2222 del codice civile;
- che non abbiano un contratto in essere al 23.2.2020;
- che siano già iscritti alla Gestione separata Inps con accredito nel periodo di tempo sopra indicato di almeno un contributo mensile;

- incaricati alle vendite a domicilio:

- con reddito annuo 2019, per le medesime attività, superiore a euro 5.000 e
- titolari di partita Iva attiva,
- iscritti alla Gestione separata Inps alla data del 23.02.2020,
- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

Alla data di presentazione della domanda tutti i soggetti indicati:

- non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso da contratto intermittente e
- non devono essere titolari di pensione.

Ai lavoratori iscritti al "Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo", che:

- non siano lavoratori dipendenti alla data di entrata in vigore del decreto Cura Italia (17.3.2020),
- con almeno 30 contributi giornalieri versati al medesimo fondo nel 2019.

- con un reddito non superiore al 50.000 euro e
 - non titolari di pensioni,
- è riconosciuta una indennità, che non concorre a formare il reddito, anche per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020 di euro 600 per ciascun mese, che non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'Inps, previa domanda. La stessa indennità è riconosciuta anche ai lavoratori iscritti al "Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo" con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, con un reddito non superiore a euro 35.000. Sono invece esclusi i soggetti che, alla data di entrata del 19.5.2020, sono:
- titolari di rapporto di lavoro dipendente o
 - titolari di pensione.

Bisogna fare attenzione che, per tutti i soggetti sopra indicati, qualora appartenenti a nuclei familiari che risultano essere percettori di reddito di cittadinanza, se tale ultimo beneficio risulta inferiore a quello della indennità sopra indicata, in luogo della indennità viene integrato il reddito di cittadinanza fino all'ammontare della indennità. Se, invece, il reddito di cittadinanza è superiore alle indennità, queste ultime non sono compatibili e, quindi, non spettano.

L'[articolo 78 del DL 34/2020](#) dispone che, con riferimento al fondo di ultima istanza, l'indennità è riconosciuta se alla data di presentazione della domanda i soggetti richiedenti:

- non sono titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e
- non sono titolari di pensione.

PERSONE FISICHE

Lavoratori sportivi e lavoratori domestici

A CHI SI RIVOLGE



IMPRESE

Tutte le imprese



PROFESSIONISTI

Tutti i professionisti



PERSONE FISICHE

Tutte le persone fisiche

ABSTRACT

Per lavoratori sportivi e lavoratori domestici il Decreto Rilancio riconosce delle indennità per i mesi di aprile e maggio 2020, sempre al fine di sostenere economicamente tali soggetti in questo periodo "minato" dall'epidemia da COVID-19.

COMMENTO

L'[articolo 98 del Dl 34](#) del 19 maggio 2020 stabilisce che dalla società Sport e Salute SpA, viene riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, una indennità, che non concorre al reddito, pari a euro 600 ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:

- il comitato Olimpico Nazionale (CONI),
- il Comitato Italiano Paralimpico (CIP),
- le federazioni sportive nazionali,
- le discipline sportive associate,
- gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP,
- le società e associazioni sportive dilettantistiche.

L'indennità è riconosciuta ai percettori a condizione che gli stessi non siano titolari o beneficiari:

- di altro reddito da lavoro,
- del reddito di cittadinanza,
- del reddito di emergenza e
- delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge Cura Italia, così come prorogate e integrate dal Decreto Rilancio e di cui si è detto sopra.

Per quanto riguarda i lavoratori domestici, l'[articolo 85 del Dl 34/2020](#) stabilisce che se essi, alla data del 23 febbraio 2020:

- avevano in essere uno o più contratti di lavoro
 - per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali,
- gli viene riconosciuta una indennità, erogata dall'Inps, di euro 500 per ciascun mese di aprile e maggio 2020 a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro.

L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito, non è cumulabile con le seguenti indennità:

- indennità riconosciuta ai liberi professionisti con partita Iva attiva alla data 23.2.2020 e ai co.co.co. attivi alla data del 23.2.2020 iscritti alla gestione separata Inps, che non siano titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
- indennità riconosciuta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago che non siano titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
- indennità riconosciuta ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1.1.2019 e la data di entrata in vigore del decreto Cura Italia (17.3.2020) che non siano titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,
- indennità riconosciuta agli operai agricoli a tempo determinato non titolari di pensione che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricola,
- indennità di cui al "Fondo per il reddito di ultima istanza",
- indennità di cui all'[articolo 84](#), come viste sopra.

L'indennità non spetta:

- ai soggetti di cui all'[articolo 103 del Decreto Rilancio](#) ossia che a seguito di un lavoro irregolare, fanno emergere un contratto di lavoro;
- ai percettori di reddito di emergenza (REM) o di reddito di cittadinanza se tale reddito è pari o superiore alle indennità. Se il lavoratore appartiene a nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza inferiore alle indennità, tale reddito viene integrato fino alla indennità mensile in commento;
- ai titolari di pensione, fatto salva quella di invalidità;
- ai titolari di rapporto di reddito dipendente a tempo indeterminato diverso da quello domestico.

Infine, si fa presente che l'[articolo 86 del decreto-legge Rilancio](#) dispone che le indennità di cui agli articoli:

- [84 del DL 34/2020](#), ossia le indennità varie per lavoratori autonomi, anche Ago, co.co.co., lavoratori agricoli e dello spettacolo,
 - [85 del DL 34/2020](#), ossia le indennità per lavoratori domestici,
 - [78 del DL 34/2020](#), ossia le indennità di cui al fondo ultima istanza,
 - [98 del DL 34/2020](#), ossia le indennità per i lavoratori sportivi,
- non sono fra loro cumulabili e non sono cumulabili nemmeno con l'indennità di cui all'[art. 44 del DL 18/2020](#), ossia le indennità derivanti dal Fondo di ultima istanza.
- Esse, invece, sono cumulabili con l'assegno di invalidità.

SI RICORDA CHE

- Le indennità riconosciute dalla legge sono da richiedere, in linea generale, all'Inps.
- Per il fondo di ultima istanza rivolto ai professionisti con cassa privata, la richiesta della indennità va rivolta alla cassa di riferimento.

SCHEMI E TABELLE

DL Rilancio: le nuove indennità – I punti salienti

La normativa	Il decreto legge Cura Italia ha introdotto una serie di "indennità", a favore di determinati soggetti, finalizzate a sostenerli economicamente in questo momento di particolare difficoltà provocato dalla inaspettata espansione del virus "COVID-19", sia a livello nazionale che internazionale. In prima battuta il Decreto n. 18 del 2020 ha riconosciuto tali indennità per il mese di marzo 2020 non potendo, il Legislatore, conoscere fino a quando si sarebbe protratta l'emergenza sanitaria. Con il decreto-legge Rilancio, n. 34 del 19 maggio 2020 entrato in vigore il medesimo giorno, tali indennità sono state ulteriormente prorogate
Liberi professionisti e co.co.co.	L'articolo 84 del decreto-legge n. 34/2020 stabilisce che ai <ul style="list-style-type: none"> - liberi professionisti con partita IVA attiva alla data 23 febbraio 2020 e ai co.co.co. attivi alla data del 23 febbraio 2020, - iscritti alla gestione separata INPS, - che non siano titolari di pensioni e - non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che erano già beneficiari della indennità di euro 600, di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 18 /2020, è riconosciuta l'indennità, sempre di euro 600, che non concorre alla formazione del reddito, anche per il mese di aprile 2020, erogata dall'INPS previa domanda
Operai agricoli	Agli operai agricoli a tempo determinato non titolari di pensione che nel 2019 hanno effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo è riconosciuta una indennità, per il mese di aprile 2020 di euro 500, che non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa domanda
Lavoratori sportivi	L'articolo 98 del decreto-legge 34 del 19 maggio 2020, stabilisce che dalla società Sport e Salute SpA, viene riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, una indennità, che non concorre al reddito, pari ad euro 600 ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso: <ul style="list-style-type: none"> - il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), - il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), - le federazioni sportive nazionali, - le discipline sportive associate, - gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, - le società e associazioni sportive dilettantistiche.

A cura di Michele Brusaterra